SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale. Anno 85° Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA Salerno, sabato 8 luglio 1944 SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	50		» trimestrale	100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Premi vari.			Un fascicolo - Premi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II delle « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche. Pag. 243

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944 n. 152.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi o sistemi, dei cereali e delle leguminose Pag. 244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944 n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944 Pag. 248

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944 n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro. Pag. 249

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 250

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3

I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

Art. 4

Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta di....

« Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ..... ».

Art. 5

Fino a quando resta in vigore la disposizione dello art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Sentito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta di....

« Abbiamo decretato e decretiamo.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto:

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1 a f. 12 - MAISANO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l' incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Vista la legge 30 maggio 1940, n. 652, contenente incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 23 aprile 1942 n. 433 è modificato come risulta dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria ,del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominera, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con precipuo scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte dai Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura nei limiti seguenti:

a) rilasciare le licenze di esercizio;

b) ricevere le denunzie dei quantitativi trebbiati e sgranati;

c) esercitare la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura per l'accertamento della esattezza delle denunzie stesse, nonchè dei dati relativi alla investita superficie.

Al riguardo gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura si avvarranno degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e della loro organizzazione periferica (Uffici Comunali) e potranno anche richiedere l'assistenza degli agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4

Le norme per la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose, rimangono quelle previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 433, non in contrasto con il presente decreto e con le disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con sua apposita circolare n. 100, in data 17 maggio 1944, che forma parte integrante del presente decreto legislativo, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - e come tale avrà valore di legge.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste è autorizzato a coordinare in testo unico le norme relative alla disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e della sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

Art. 5

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6

Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è demandato all'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro competente per territorio.

Art. 7

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto-legislativo e a quelle richiamate da esso ed a quelle impartite e che potranno essere emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura o di sgranatura da disporsi dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, 3 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GULLO - GRONCHI - TUPINI - SIGLIENTI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944, *Reg. Agricoltura n. 1 a f. 8* - FLAMMIA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

N. 1847 di prot. Salerno, 17 maggio 1944
Div. 3/1-0
Circolare n. 100-La.

Oggetto: *Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose. raccolto* 1944.

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè la relativa Federazione Nazionale.

E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore, deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

La licenza è del tipo « A » per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo « B » per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio o di terzi.

Le associazioni e le società comunque costituite fra gli agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo « A »; se però intendono esercitare dette operazioni anche

per conto di terzi, debbono munirsi della licenza tipo « B ».

Non può essere rilasciata - salvo caso eccezionale - licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneità tecnica.

2) Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1 maggio di ogni anno ed entro un mese dalla presentazione delle relative domande, su decisione dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro (ex Ispettorato Corporativo) competente per territorio.

Per la corrente campagna sono prorogabili le licenze rilasciate nell'annata precedente ,purchè munite di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agrario e sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione;

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali;

c) sull'opportunità o meno di predisporre un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni tipo di trebbiatrice e sgranatrice, qualunque sia la lunghezza del battitore.

Pertanto nel richiedere la licenza gli interessati dovranno dimostrare di aver già effettuato il versamento di cui sopra.

6) Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine, del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al precitato decreto o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto col Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, o dai rispettivi organi provinciali.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è demandato all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Si trascrivono qui di seguito le tariffe medie di trebbiatura, con macchine azionate a motore e con carburante immesso a spese del trebbiatore, concordate, a titolo di orientamento, tra i competenti Dicasteri e che dovranno servire di base nella determinazione, da parte dei Comitati Provinciali dell'Agricoltura, delle tariffe da fissare nella rispettiva provincia per il veniente raccolto granario:

— « trebbiatura per partita fino a quintali 50 di prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;

— « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »;

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio.

Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla trinciatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese - durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di trebbiatura sopra riportate, si riferiscono a trebbiatrici normali, con battitore di cm. 120, azionate con motori alimentati a nafta, o petrolio o benzina.

Nel caso che l'azionamento delle trebbie sia fatto con altri mezzi (carbone, paglia, sanse esauste, ecc.) o si tratti di altri prodotti, le tariffe stesse dovranno essere opportunamente adeguate - in sede di Comitato Provinciale, presente il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro - in base ai prezzi dei combustibili impiegati, al lavoro richiesto e alle Zone di impiego.

7) Presso ogni macchina trebbiatrice di cereali in

funzione, deve essere tenuto, a cura del titolare della licenza, un unico bollettario a madre e figlie fornito, dietro pagamento, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per la registrazione dei dati e delle denunzie di cui appresso. Subito dopo ogni operazione di pesatura i dati delle singole pesate debbono essere trascritti, a penna o a lapis copiativo, a tergo della bolletta madre del predetto bollettario di denunzia.

Tale bollettario dovrà essere uguale a quello fornito per la campagna 1942 dall'Istituto Generale di Statistica per la denunzia obbligatoria dei cereali e delle leguminose, in modo da poter utilizzare tutti i bollettari residuati, in possesso degli Ispettorati Agrari Provinciali, i quali provvederanno eventualmente a ristamparli qualora ne fossero sprovvisti.

L'obbligo del suindicato bollettario è pure esteso ad ogni tipo di aia, per la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi - diversi da quelli con macchine azionate a motore di qualsiasi prodotto sottoposto a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bollettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bollettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunzie, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colui che porta i cereali alla macchina trebbiatrice, il quale è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i prodotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda;

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo inoltro all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura (ex Ufficio Accertamenti Agricoli) nel cui territorio il prodotto è stato ottenuto. A sua volta, detto Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura, rimetterà la terza scheda al competente Ispettorato Agrario Provinciale. In quest'ultima bolletta devono risultare, la quantità trebbiata, le generalità del conduttore del fondo da cui i cereali provengono ed il Comune in cui il tenimento si trova.

La consegna della terza scheda al predetto recapito comunale dovrà essere eseguita giornalmente per le partite che richiedono un lavoro non superiore ad un giorno; e subito dopo ultimata la trebbiatura per quelle partite che richiedono più di una giornata lavorativa.

Entro una settimana dall'ultimo giorno di trebbiatura i tronconi dei bollettari, anche se soltanto in parte utilizzati, debbono essere riconsegnati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che li ha rilasciati.

Si precisa che la prima scheda figlia - di cui al punto a) - potrà essere utilizzata anche come bolletta obbligatoria di accompagnamento per il trasporto del prodotto trebbiato, dall'aia al magazzino del produttore.

A tale uopo, a tergo delle due ultime bollette a destra del bollettario in questione, sarà stampato apposito tracciato, allo scopo di potere registrare, di volta in volta, ogni uscita dall'aia del prodotto trebbiato.

8) A tutti coloro che operano la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi, è fatto obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perchè possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbie a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmetterne copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato;

c) numero delle giornate previste per il funzionamento delle trebbie a mano e delle aie;

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero promiscuamente.

In questi ultimi casi, nella domanda dev'essere previsto anche l'itinerario di lavorazione delle trebbie a mano e il nome dei produttori che, in ordine di tempo, usufruiranno della trebbia a mano e dell'aia;

e) la precisa dislocazione delle trebbie a mano private e la ubicazione delle aie comuni e delle aie private.

Sono considerate aie comuni di calpestio, di battitura con verghe o con mazzuole quelle aie nelle quali convergono i cereali di diversi produttori.

Sono considerate aie private quelle aie nelle quali convergono cereali di un solo produttore.

A trebbiatura ultimata, sia il proprietario o il conduttore della trebbia a mano; sia il proprietario o il conduttore dell'aia, preventivamente autorizzate all'uso dovranno denunciare, con apposite bollette, all'Ufficio Comunale Statistico-Economico, il prodotto trebbiato.

9) Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento delle quantità di cereali denunziati, nonchè della relativa superficie seminata, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, può avvalersi degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

10) Le violazioni alle disposizioni impartite ed a quelle che saranno emanate da questo Ministero, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura e di sgranatura da disporsi dallo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Si pregano pertanto tutti gli Enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alle norme in oggetto, comunicandolo a tutti gli Uffici dipendenti ai quali possono interessare.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944, n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 2 maggio 1944 del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco, della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura e le Foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Chiunque omette di consegnare, come prescritto dal decreto 2 maggio 1944 del Ministro dell'Agricoltura e le Foreste e dai regolamenti relativi, il grano e l'orzo del raccolto 1944, è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con multa pari a venti volte il prezzo legale della quantità sottratta e non inferiore nel minimo a lire cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chiunque, prima che ne sia ordinata la consegna oppure dopo che essa sia stata ordinata e prima della scadenza del termine per eseguirla, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae i prodotti indicati nel comma precedente.

Art. 2

Se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado il colpevole consegna o fa consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 3

Ai delitti di cui all'art. 1 non si applica la disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 4

Per i delitti di cui all'articolo 1 è obbligatorio il mandato di cattura, non può essere concessa all'imputato la libertà provvisoria e non è consentita la sospensione condizionale della pena.

Art. 5

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca del grano e dell'orzo sequestrati perchè sottratti al conferimento, ed è sempre dichiarata a carico del colpevole la perdita del diritto alle trattenute per consumo famigliare di cui all'art. 3 lettera a, b, c, d, ed all'arti. 4 del decreto 2 maggio 1944 del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 6

Dopo la sentenza di appello, o dopo quella di primo grado se non impugnata, le quantità di grano e di orzo spettanti al condannato, alle persone di famiglia con lui conviventi a carico ed ai dipendenti conviventi sono versate al centro di raccolta del comune in cui si trova il prodotto, per essere distribuite a norma delle vigenti disposizioni.

Il prezzo di conferimento è rimborsato all'avente diritto se, in seguito a ricorso per cassazione, l'imputato sia prosciolto ai sensi dell'art. 479 del codice di procedura penale. In caso di condanna o di proscioglimento ai sensi dell'art. 478 dello stesso codice, il prezzo è devoluto allo Stato.

Art. 7

Chiunque goda a qualsiasi titolo il reddito di uno o più fondi rustici e sia condannato in base all'art. 1 del presente decreto, perde il diritto di percepire l'estaglio, il canone, la rendita comunque dovutigli per

l'annata in corso, e per tutti i suoi fondi, anche se la mancata consegna si riferisce ad un fondo solo. Quanto gli sia dovuto in natura deve essere versato dal debitore al centro di raccolta del comune ove è sito ciascun fondo ed il prezzo di conferimento è devoluto allo Stato; quanto gli sia dovuto in danaro è devoluto a beneficio dello Stato.

Art. 8

L'affittuario, il mezzadro, il colono di uno o più fondi rustici condannato in base all'art. 1 del presente decreto decade per tutti i fondi da lui condotti dal diritto alla continuazione del contratto, nonchè dal diritto alla proroga stabilita dal R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146.

Nel caso di più affittuari, mezzadri o coloni associati tra loro per la coltivazione di un fondo, la condanna di uno di essi determina la decadenza di cui al primo comma anche per tutti gli altri, quando il condannato abbia agito altresì in loro rappresentanza.

Art. 9

La sentenza penale di appello o di primo grado se non impugnata costituisce titolo sufficiente per l'avente diritto a domandare il rilascio del fondo in forza alla decadenza stabilita nell'art. 8.

Sono applicabili le norme del procedimento per convalida di sfratto.

Sono salvi i diritti al pagamento dei frutti pendenti, delle spese di coltivazione e dei miglioramenti a norma delle leggi civili.

Art. 10

Il verbale di denunzia per i delitti preveduti dal presente decreto è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale.

Quando ricorrano le circostanze indicate nell'art. 502 del codice di procedura penale, si procede sempre a giudizio direttissimo.

Art. 11

I verbali di denunzia e le sentenze di condanna per i delitti preveduti dal presente decreto debbono essere trasmessi in copia ai comitati agricoli comunali competenti per territorio, affinchè provvedano agli accertamenti di loro competenza.

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 in quanto incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, il 4 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - TUPINI - SIGLIENTI - GULLO

Visto
Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944 Reg. Giustizia n. 1 a f. 9 - TESTA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944,

Ricostituzione del Ministero del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 che passava alle dipendenze del Ministero delle Finanze tutti i servizi e le materie di competenza del Ministero del Tesoro;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di ricostituire il Ministero del Tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' ricostituito il Ministero del Tesoro.

Art. 2

Con successivi Nostri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa coi Ministri delle Finanze e del Tesoro, saranno adottati i provvedimenti occorrenti per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Dicasteri delle Finanze e del Tesoro e pre l'organizzazione ed il funzionamento dei rispettivi servizi e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, il 22 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto
Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944 Reg. Presidenza n. 1 a f. 13 - MAISANO.

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 6 luglio 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 28 del 17-5-1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24-6-1944.

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Litotipografia M. Spadafora - Salerno